



CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

Ordinanza N.

456

Data di registrazione

07/10/2

024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DEL
COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 50 E 54 DEL D.LGS N°
276/2000 RELATIVAMENTE A VIA LUIGI D'ANDREA

POLIZIA LOCALE

PREMESSO:

- Che la città di Crema è significativamente interessata da importanti flussi di persone attratte dalle sue diversificate offerte commerciali, dai numerosi eventi e spettacoli all'aperto, dai molteplici locali di intrattenimento e svago, da cui conseguono l'utilizzo e la disponibilità di infrastrutture cittadine quali i parchi pubblici, le vie e le piazze con i suoi arredi urbani, le aree di sosta dei veicoli, i luoghi di interscambio ferroviario e di trasporto pubblico locale;
- Che in conseguenza dell'utilizzabilità di questi ambienti urbani, si assiste, da parte di taluni, a condotte e comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino quali; l'abbandono di rifiuti, imbrattamenti e danneggiamenti dei muri, dei monumenti, degli arredi urbani, perduranti schiamazzi molesti e atti contrari al decoro pubblico che portano all'abbandono di rifiuti e al danneggiamento, comportamenti incentivati dall'abuso di alcolici e che si protraggono per l'intera notte e alle prime ore del mattino, con grave pregiudizio per la tranquillità e il riposo delle persone, per la civile convivenza, l'igiene e la sicurezza urbana;
- Che in particolare alcuni di questi contesti urbani si caratterizzano per essere luoghi di abituale ritrovo notturno di gruppi dediti al consumo collettivo di sostanze alcoliche, ascolto di musica ad alto volume e da cui conseguono allarmanti episodi di conflitti interpersonali anche con cittadini residenti, danni al patrimonio pubblico e privato;
- Considerato che è compito dell'autorità comunale salvaguardare; la quiete pubblica, il riposo dei cittadini, superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio e favorire la vivibilità urbana e che il Sindaco è rivestito dei poteri di emanazione di Ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.Lgs n° 276 del 18/08/2000 (che contengono disposizioni e norme in materia di sicurezza della città) come modificato dal D.L. n° 14/2017, convertito con modifiche dalla Legge. N° 48 del 18/04/2017;
- Considerato di ritenere che l'emissione della presente Ordinanza contingibile ed urgente rispetti i criteri di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza per la tutela i diritti dei residenti lesi dai comportamenti precedentemente evidenziati, atteso che la lesione del diritto alla salute può comportare la condanna dell'ente al risarcimento del danno;
- Considerato che stante la natura di Ordinanza contingibile ed urgente la stessa non richiede avvio del procedimento ai sensi della Lg. N° 241/90;

PRESA ATTO CHE:

- diversi esposti e segnalazioni sono pervenute al Sindaco da cittadini residenti segnalando situazioni di disturbo nelle ore notturne nell'area individuata in via Luigi D'Andrea nel parcheggio antistante il complesso residenziale compreso tra il civico 2 e il civico 19 in particolare nella fascia dalle ore 01:00 – 06:00;
- a fronte di tali esposti e segnalazioni, il Sindaco ha interessato il Prefetto al fine di valutare l'esistenza delle condizioni per l'emanazione di provvedimenti atti al contenimento di tale problematica;
- il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica riunitosi il giorno 11 aprile 2024 si era espresso non rilevando al momento elementi utili e necessaria all'emanazione di alcun provvedimento, dando tuttavia disposizione di un rafforzamento dei servizi di prevenzione e controllo ad opera delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale rimandando a tempi successivi ogni ulteriore valutazione;

CONSIDERATO che nella giornata del 7 maggio il Sindaco riceveva una nutrita delegazione di residenti che hanno nuovamente rappresentato la presenza di persone nelle ore notturne recanti disturbo in quanto collocate nell'area di parcheggio antistante il complesso residenziale compreso tra il civico 2 e il civico 19;

DATO ATTO che a seguito di ulteriori segnalazioni pervenute al Sindaco si sia provveduto con comunicazione prot. 42639 del 31/07/2024 a richiedere alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio gli eventuali servizi di pronto intervento effettuati nel periodo successivo alla riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica che riguardassero l'area interessata di via D'Andrea nelle ore comprese tra la 01:00 e le 06:00 del mattino;

DATO ATTO che con comunicazione del 3 agosto la Compagnia Carabinieri di Crema trasmetteva l'esito degli interventi in via Luigi D'Andrea effettuati da proprio personale in orario notturno dal 11/04/2024 al 31/07/2024 e che analoga comunicazione è pervenuta in data 17 agosto da parte del Commissariato di Pubblica Sicurezza;

RILEVATO COME dagli atti acquisiti e da quelli in possesso, risultino presenti gli elementi utili e necessari affinché possano essere emanati gli atti di competenza idonei a preservare il giusto decoro, il riposo e la quiete delle persone residenti nelle zone antistanti all'area oggetto di interesse e per la quale sono pervenute le citate segnalazioni;

CONSTATATO come quanto accertato altera in modo inaccettabile il decoro dei luoghi, ne riduce lo spazio di vivibilità, arreca grave pregiudizio per la tranquillità e il riposo delle persone;

PRESO ATTO che il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48) "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", in particolare l'art. 8 "Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267", appresta interventi normativi "... in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti".

PRESO ATTO altresì che il richiamato Decreto Legge n. 14/2017 che ha modificato l'art. 50 del T.U.E.L. riscrivendo il comma 4 bis, circa i poteri del Sindaco in materia di Ordinanze contingibili e urgenti volti a "... prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardanti fenomeni di abusivismo, quali l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o l'uso di sostanze stupefacenti";

RITENUTO si debbano introdurre tali limitazioni per lo stretto tempo necessario affinché le attività sanzionatorie e diffidatorie poste in essere dagli operatori di Polizia, producano effetti permanenti e duraturi nel tempo, così da non eccedere e limitare oltre misura le libertà personali;

VISTI:

- La Legge di conversione 18 aprile 2017, n.48 del D.L. 20 febbraio 2017, n.14;

- L'art.8 del D.L. n.14 del 20 febbraio 2017 "Modifiche al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267";
- L'art.9 del richiamato Decreto Legge "Misure a tutela del decoro di particolari luoghi"; e - Il successivo art.10 "Divieto di Accesso";
- Gli artt. 688 e 726 del C.P. – Ubriachezza e Atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio, in ambito di depenalizzazione dei reati;
- L'art. 50, c.5, 2° capoverso, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. n.14/2017 , che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili ed urgenti necessari per la tutela del decoro e della vivibilità urbana;
- L'art. 88 "Operazioni vietate in luoghi pubblici", lett. d) e f) del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. In via Luigi D'Andrea nel parcheggio antistante il complesso residenziale compreso tra il civico 2 e il civico 19 catastalmente identificato nel NCU di Crema foglio 20 particella 355 nella fascia dalle ore 01:00 – 06:00 nel periodo compreso dal giorno di posizionamento della segnaletica stradale verticale per mesi 6, il divieto di stazionamento e di assembramento con permanenza temporaneo di persone ;
- 3 Di disporre la posa di adeguata segnaletica verticale di divieto di permanenza temporaneo di persone in via Luigi D'Andrea nel parcheggio antistante il complesso residenziale compreso tra il civico 2 e il civico 19 catastalmente identificato nel NCU di Crema foglio 20 particella 355, nella fascia dalle ore 01:00 – 06:00 nel periodo, "dal giorno di posizionamento della segnaletica verticale per mesi 6", da collocarsi in ciascuno dei diversi punti di accesso alla predetta area, e di provvedere altresì a darne ampia informazioni ai mezzi di stampa;
4. Di dare atto che la violazione del presente provvedimento comporta ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs 267/2000 una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con pagamento in misura ridotta di € 50,00 contestualmente alla rilevazione della condotta illecita e che al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, fermo restando l'applicazione di eventuali altre norme di legge.
5. L'ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall'organo di Polizia, la cui efficacia, cessa trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto.
6. Alla reiterazione della condotta illecita, il Questore competente per territorio, potrà disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso temporaneo alla predetta area.

DISPONE

che il presente provvedimento sia:

- pubblicato all'albo pretorio;
- trasmesso alle Forze di Polizia per l'esecuzione della presente Ordinanza contingibile ed urgente;
- trasmesso all'ill.mo sig. Prefetto della provincia di Cremona .

AVVISA

che l'inottemperanza al presente provvedimento trova giusta disciplina all'art. 7 bis, commi 1 e 1bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.)

Che, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (L. 06.12.1971, n.1034), ricorso al tribunale amministrativo regionale, in via alternativa, entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ricorso

gerarchico al Prefetto della Provincia di Cremona, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione (d.P.R. 24.11.1971, n.1199).

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale del Comune di Crema Dr. Dario Boriani.

Sindaco
Fabio Bergamaschi / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)